

Affare Assegnato n.62 Audizione ARTISTI 7607

Senato della Repubblica
Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
11 dicembre 2013

PERCHE' E' NATA ARTISTI 7607

ARTISTI 7607

- ✓ Costituita da oltre 1.200 artisti interpreti esecutori - tra cui Franca Valeri, Elio Germano, Claudio Santamaria, Neri Marcorè, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Valeria Solarino - dal 2010 l'associazione ARTISTI 7607 si è battuta per rivendicare trasparenza nella gestione dei diritti connessi al diritto d'autore e per restituire agli artisti il diritto di scegliere a chi affidare la gestione dei propri diritti, a fronte del fallimento della gestione monopolistica dell'IMAIE.
- ✓ Nel gennaio del 2012 il legislatore, definitivamente chiarendo che il monopolio dell'IMAIE nel settore doveva essere considerato un mero monopolio di fatto, ha sancito all'art. 39, del d.l. 1/2012 convertito con l. 27/2012, ha sancito che *"L'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 Aprile 1941 n. 633, in qualunque forma attuata, è libera"*.
- ✓ Nell'agosto del 2013, ottemperando agli obblighi di legge stabiliti dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/12/2012, attuativo del predetto decreto legge, si è costituita la Cooperativa Artisti 7607.
- ✓ Oggi Artisti 7607 è una collecting accreditata nel settore della tutela degli artisti interpreti ed esecutori e della gestione ed intermediazione dei relativi diritti connessi.

LA LIQUIDAZIONE DELL'IMAIE

- ✓ L'IMAIE è stato sciolto il 14/07/2009 a causa degli scandali finanziari e delle malversazioni nella gestione con circa 138.000.000,00 di Euro di spettanza degli artisti nelle casse. Questa somma (secondo la relazione del DIE rideterminata in 117.000.000,00 di Euro) è a tutt'oggi oggetto di una liquidazione generale per il tramite della quale vengono riconosciuti agli artisti importi dei quali non è in alcun modo dato conoscere e comprendere i parametri ed i criteri di calcolo e senza chiarimenti al riguardo nonostante le ripetute richieste in tal senso da parte sia di singoli aventi diritto sia dell'Associazione Artisti 7607.
- ✓ Sta di fatto che al termine del procedimento di liquidazione l'avanzo di gestione (presuntivamente di non oltre 30 milioni di Euro secondo la relazione del DIE) non potrà che essere destinato agli artisti attraverso le collecting che li rappresentano.
- ✓ La disposizione di cui all'art.7 comma 2 della legge 100/2010, che attribuirebbe al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo della liquidazione IMAIE, è di fatto superata dalla liberalizzazione del settore e va necessariamente coordinata in relazione al nuovo assetto normativo.

IL NUOVO IMAIE

- ✓ Il nuovo IMAIE, istituito con DL 64/ 2010 convertito con L 100/2010, ha ereditato dall'IMAIE mezzi, strutture, risorse e anche la dirigenza con gli stessi direttore generale, responsabile affari amministrativi, responsabile affari generali, responsabile individuazione, responsabile aventi diritto e ripartizioni.
- ✓ Condivide con l'IMAIE in liquidazione la stessa sede, e offre, attraverso i suoi uffici, assistenza agli artisti per il recupero di somme dalla liquidazione.
- ✓ E' arduo credere che non vi sia continuità tra IMAIE e nuovo IMAIE.

OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DECRETO DI RIORDINO

I CRITERI DI DEFINIZIONE DI ARTISTA PRIMARIO E COMPRIMARIO

- ✓ La bozza di decreto propone “una disciplina transitoria e sperimentale” fino al 31 dicembre 2014, basata sulle definizioni utilizzate fino ad oggi dal nuovo IMAIE”.
- ✓ ARTISTI 7607 accetta questa soluzione transitoria, il principio della libera determinazione e dell’accordo tra le collecting, nella prospettiva di poter adottare criteri di ripartizione tecnologicamente basati sulla oggettiva quantificazione della presenza in video dell’artista interprete.

COPIA PRIVATA VIDEO A REGIME

- ✓ Il principio di attribuzione della copia privata a ciascuno degli intermediari in percentuale all'ammontare dei diritti amministrati nell'anno precedente, come previsto dallo schema finale del decreto di riordino, può trovare applicazione solamente in un mercato che abbia consolidato il suo assetto, altrimenti la disposizione, invalidando l'operatività dei nuovi soggetti, si tradurrebbe in un ingiustificato vantaggio per il nuovo IMAIE.
- ✓ A differenza delle nuove imprese appena entrate nel mercato, l'ex monopolista può vantare uno stratificato volume di diritti amministrati cui fare riferimento per l'attribuzione della copia privata.
- ✓ Pertanto è indispensabile, nel rispetto del fondamentale principio della libera concorrenza sancito dall'art.1 del Trattato UE e richiamato dall'art.39 della legge sulle liberalizzazioni, che la regola dell'attribuzione della copia privata a ciascuno degli intermediari in proporzione all'ammontare dei diritti amministrati nell'anno precedente, venga applicata a partire dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di riordino, al fine di consentire una corretta competizione tra nuove imprese ed ex monopolio.
- ✓ Nel quinquennio transitorio, l'attribuzione della copia privata video dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge vigente.
- ✓ Essendo la copia privata correlata al mercato dei supporti audio e video, e non alla singola opera o al singolo artista, Artisti 7607 sceglie di ripartire la sola copia privata in quote uguali ad ogni avente diritto che abbia dato mandato a Artisti 7607, senza distinzione tra primari e comprimari, al fine di favorire nella media i comprimari, con spirito mutualistico.

COPIA PRIVATA VIDEO IN GIACENZA

- ✓ La copia privata video, in giacenza per le annualità dal 2011 in poi, deve essere distribuita agli artisti interpreti ed esecutori tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dalla legge (art.71-octies, comma 3 L.D.A. n.633/1941 introdotto dal d.lgs 68/2003).
- ✓ Il dettato normativo non lascia pertanto alcun dubbio sulla legittimazione di ARTISTI 7607 a percepire i relativi compensi in proporzione ai propri iscritti, in quanto gli artisti sono legittimati ad indicare le associazioni che li debbano rappresentare.
- ✓ A tale proposito, qualunque interpretazione dell'art. 71 *octies* che si discosti dal rigoroso dettato normativo deve ritenersi illegittima e viziata ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi. **(nota)**
- ✓ Pertanto ARTISTI 7607 chiede l'immediata erogazione della copia privata video in giacenza, secondo quanto previsto dalla legge e come peraltro avviene per le associazioni rappresentative di categoria del settore musicale.

NOTA

Qualunque interpretazione dell'art. 71 octies che si discosti dal rigoroso dettato normativo deve ritenersi illegittima e viziata ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi, che stabilisce con chiarezza che "nell'interpretazione della legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e secondo l'intenzione del legislatore".

Dal dettato quindi dell'art. 71 octies non può che discendere che qualunque associazione di categoria rappresentativa gli artisti abbiano designato per la percezione dei propri compensi per copia privata, deve, sin dall'entrata in vigore della relativa norma dal 2003, essere ammessa alla ripartizione.

Non può ritenersi in alcun modo fondata la tesi che vede adombrata nella dizione generica "associazioni di categoria maggiormente rappresentative" la legittimazione per la categoria degli artisti del solo IMAIE (oggi Nuovo IMAIE) alla raccolta e ripartizione di tali compensi, poiché in primo luogo il legislatore non adombra, ma esprime con chiarezza quanto intende prescrivere, tanto più che l'IMAIE era esistente e normativamente riconosciuto da 10 anni quando è entrata in vigore nel 2003 la norma in parola che se avesse inteso attribuirgli una competenza, per di più in via esclusiva, si sarebbe espressa in tal senso in modo esplicito.

In secondo luogo, tale tesi non si limita ad "interpretare", seppur in modo erroneo la norma, ma gli attribuisce un significato inesistente, anche in considerazione del fatto che l'IMAIE non poteva certo ritenersi tecnicamente "associazione di categoria". In terzo luogo perché tale previsione, se fosse davvero da interpretarsi come sopra ventilato, avrebbe introdotto una incomprensibile ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli autori (ai quali pure è stata riconosciuta la possibilità di percepire l'equo compenso con identica dizione normativa tramite le "associazioni di categoria maggiormente rappresentative", evidentemente "altre" rispetto alla monopolista S.I.A.E. deputata al pagamento) e gli artisti interpreti esecutori che sarebbero stati invece letteralmente costretti ad incassare tramite l'IMAIE.

*Oltretutto, l'inciso "**anche** per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative" non può che ricondurre al principio generale che la copia privata spetta agli artisti interpreti in prima persona, che se sono liberi di scegliere se incassare o no tramite una gestione collettiva a maggior ragione sono liberi di decidere a chi affidare l'incasso e la ripartizione dei loro diritti.*

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI

ARTISTI 7607 concorda

- ✓ che sia introdotto *“l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle opere dall’utilizzatore a produttori e distributori e da questi alle società di collecting”* e
- ✓ che si preveda *“un requisito minimo di interoperabilità e la previsione di una sanzione per i produttori che non effettuano le comunicazioni”*.

LA DECORRENZA DELL'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI MANDATO

- ✓ Il principio secondo cui il contratto di mandato ha efficacia secondo il criterio della competenza è arbitrario e palesemente anticompetitivo.
- ✓ La bozza di decreto pretende di introdurre per la ripartizione tra gli intermediari dei compensi, inclusi quelli per "copia privata", un criterio di "competenza" con la conseguenza che i nuovi operatori potrebbero incassare le prime entrate non prima di due anni, peraltro, secondo l'illegittima impostazione del decreto, a partire non dall'intervenuta liberalizzazione, ovvero dal 24/01/2012 ma dall'entrata in vigore dei requisiti minimi ovvero il 19/12/2012. Fino ad allora il nuovo IMAIE continuerebbe ad esercitare il suo monopolio di fatto.
- ✓ Salvo quanto precisato con riferimento alla "copia privata", che spetta ad ARTISTI 7607 sin dalla relativa costituzione nel 2010, questa impostazione ritarderebbe in senso del tutto anticompetitivo l'avvio della liberalizzazione, non trovando peraltro alcuna giustificazione sotto il profilo giuridico: la corretta imputazione della titolarità dei compensi per "copia privata", ovvero agli artisti e non alle collecting preposte alla raccolta che sono mere intermediarie, impone che, indipendentemente dal momento in cui i compensi siano appunto "maturati", essi debbano essere necessariamente versati al soggetto incaricato per la riscossione dall'avente diritto al giorno del pagamento.

LA LIBERALIZZAZIONE E L'EMENDAMENTO PRESENTATO DAL NUOVO IMAIE

- ✓ Il decreto liberalizzazioni all'art.39 comma 2 (D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012) ha stabilito che *"Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n.633, in qualunque forma attuata, è libera"*.
- ✓ La legge ha dunque affermato la libertà di esercizio dell'attività di gestione dei diritti connessi al diritto d'autore ***al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo*** consentendo l'effettiva partecipazione e controllo da parte degli artisti.
- ✓ Incompatibile con il principio della concorrenza sarebbe l'attribuzione al nuovo IMAIE di funzioni di stampo pubblicitario o derivanti da una posizione di preminenza e controllo. Inaccettabili e anacronistiche sarebbero quelle prerogative del nuovo IMAIE ingiustamente mutate dalle precedenti funzioni monopolistiche.

SULLA RAPPRESENTANZA DEGLI ARTISTI CHE NON CONFERISCONO MANDATO A NESSUNA COLLECTING

- ✓ Il concetto di "apolidi" (artisti che non conferiscono mandato) respinge il diritto di scegliere che invece l'art. 39 del DL n.1/2012 restituisce agli artisti italiani. Grazie alla liberalizzazione gli interpreti italiani non sono più un'entità indivisa da tutelare in blocco.
- ✓ ARTISTI 7607 concorda con quanto contenuto nello schema finale del decreto di riordino, secondo cui non è previsto *"nessuno strumento di rappresentanza obbligatoria e che pertanto non più possibile prevedere una presunzione di rappresentanza ex lege da parte del nuovo IMAIE"*. Ciò significa che il nuovo IMAIE non ha titolo per incassare e trattenere gli importi dovuti ad artisti che non hanno conferito mandato.
- ✓ Ergo il Nuovo IMAIE non ha titolo alcuno per incassare e trattenere gli importi dovuti ad artisti che non abbiano conferito mandato ad alcuna collecting, ovvero i cosiddetti "apolidi" come vengono definiti nella bozza di decreto. In primo luogo perché nel sistema basato sul conferimento del mandato introdotto dalla normativa primaria del 2012, ovvero decreto legge convertito in legge, il concetto di "apolide" inteso come soggetto che non abbia conferito mandato ad alcuna collecting non è previsto. E non a caso: tutti i sistemi di gestione collettiva ben funzionanti, senza eccezioni, partono proprio dalla dichiarazione dell'avente diritto, che conferisce un incarico e tutti i dati necessari per la relativa corretta esecuzione, poiché scopo primario di una collecting è l'individuazione e la ripartizione dei compensi agli aventi diritto.

- ✓ L'attribuzione automatica dei compensi dei cosiddetti "apolidi", che il nuovo IMAIE reclama "a maggiore tutela" degli artisti più bisognosi, ci ha invece dimostrato nel fallimentare caso dell'Imaie che il soggetto che in automatico raccolga ingenti somme di denaro per chi non gli ha conferito mandato non ha interesse alcuno a individuare e a ripartire.
- ✓ Sotto un profilo strettamente tecnico giuridico, si esclude che con uno strumento normativo secondario quale il decreto di riordino si possa istituire un regime di monopolio in merito alla gestione dei compensi dei cosiddetti apolidi, poiché a tale riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 43 della carta costituzionale, ciò può avvenire solo con "legge" da intendersi in senso stretto e nei limitati casi sempre costituzionalmente individuati.

SULLA GESTIONE DEI FONDI DELL'ART.7 DELLA LEGGE N.93 DEL 1992

- ✓ Questa norma va coordinata con il nuovo assetto legislativo.
- ✓ Ferma la destinazione dei fondi alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno professionale, le somme residue relative ai diritti di cui non sono individuabili i titolari dovranno essere ripartite alle diverse collecting operanti sul mercato.

SULLA GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA BANCA DATI UNICA CON L'INDICAZIONE PER CIASCUNA OPERA DEGLI ARTISTI PRIMARI E COMPRIMARI DEGLI AVENTI DIRITTO E DELLE COLLECTING CUI GLI STESSI HANNO DATO MANDATO

- ✓ E' diritto e interesse degli artisti che la banca dati consenta agli aventi diritto stessi, agli intermediari e agli utilizzatori un accesso completo, trasparente e aggiornato.
- ✓ Nello schema finale del decreto di riordino si auspica specificamente un più efficiente operato delle collecting sotto il profilo tecnologico. Artisti 7607 ha investito sensibilmente nella configurazione di un efficiente sistema di gestione che ottimizzi in un'unica banca dati la pluralità dei dati certi reperibili sul mercato, a partire dai dati direttamente forniti alle collecting da utilizzatori e produttori.
- ✓ Soltanto un database innovativo, trasparente e condivisibile garantisce agli artisti di ricevere quanto dovuto velocemente e a costi competitivi.

SUL POTERE DI DETERMINARE I COMPENSI SPETTANTI AGLI ARTISTI

- ✓ È una attività propria delle collecting che svolgono *l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi*.
- ✓ E' una fondamentale funzione che non può essere in alcun modo loro sottratta.
- ✓ Per giunta non si ravvisa alcun ostacolo all'utilizzazione nel libero mercato degli stessi criteri forfettari di negoziazione sinora adottati con gli utilizzatori per determinare gli elementi a cui riferirsi per l'ammontare dei diritti connessi generati da ciascuna opera trasmessa.

SUL POTERE DI DETERMINARE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

- ✓ Altra attività tipica delle collecting è quella di stabilire, come tutte le imprese presenti sul mercato hanno già fatto, i criteri di ripartizione dei compensi tra gli artisti, quanto più equi, oggettivi, trasparenti e innovativi sfruttando le potenzialità che sempre più offre la tecnologia.

SULLA PROPOSTA DI "SUPERCOLLECTING"

- ✓ La proposta di nuovo IMAIE di recuperare una posizione di monopolio di fatto attraverso la concentrazione su di sé di compiti che sarebbero sottratti alle collecting non trova alcuna giustificazione e riproduce conflitti di interessi tra il nuovo IMAIE struttura "super partes" e il nuovo IMAIE "collecting" che rappresenta gli artisti.
- ✓ Anche sotto questo profilo, una funzione monopolistica, svincolata dal libero accordo tra i competitors e stabilita normativamente, non potrebbe che derivare da provvedimento di rango primario, sempre ai sensi del dettato dell'art. 43 della Costituzione e non certo da uno strumento di rango secondario come è il decreto di riordino.
- ✓ Non a caso il modello SPRE francese a cui si fa riferimento è un consorzio tra collecting, cioè un sistema basato su libero accordo negoziale tra le parti. Posto che il modello di una "supercollecting" costituisca un aumento di efficienza ed economicità dell'intero sistema, dovrebbero comunque essere le collecting ad aderirvi volontariamente e a gestirne l'operatività.
- ✓ Ove si giudicasse opportuna una soluzione simile alla SPRE, ARTISTI 7607 non esprime alcuna pregiudiziale alla costituzione da parte delle collecting operanti nel settore di un **organismo superpartes nella forma di un consorzio a gestione paritaria.**
- ✓ Nel nuovo mercato post monopolio, che restituisce agli artisti italiani la gestione dei loro diritti, non si ravvisa la necessità di affidare ampi segmenti gestionali del settore ad organismi o neo organismi cui attribuire funzioni di stampo pubblicistico.